

Prot. N. UMU.2010.1269
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 14/09/2010

Circolare n.35

- Ai Produttori interessati
- Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187-ROMA
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
SEDI
- Ai CAA riconosciuti
Loro sedi

**Oggetto: Reg. CE 73/2009. Modalità di corresponsione dell'aiuto alle sementi certificate –
campagna 2010.**

PREMESSA

La presente circolare detta le disposizioni applicative per il conseguimento dell'aiuto alle sementi ai sensi dell'art. 87 del Reg. (CE) n. 73/2009, relativo alla campagna di raccolto 2010.

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

Regolamento (CE) n. 1234/2007 della consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 25 novembre 1971, n. 1096 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 322) e successive modifiche -- Disciplina dell'attività sementiera.

Decreto ministeriale del 15 marzo 2005 disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento CE 1782/03 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

L'aiuto alle sementi previsto dall'art. 87 del Reg. (CE) 73/2009 è concesso unicamente per i prodotti raccolti nel territorio nazionale durante l'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto.

La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo (art. 3, lettera c), punto ii) del Reg. (CE) 1234/2007).

L'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1121/09 stabilisce che le sementi ammissibili all'aiuto devono essere prodotte:

- a) in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costituente e un moltiplicatore,
oppure
- b) direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costituente, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.

L'aiuto è concesso a condizione che le sementi prodotte:

- siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un'altra persona (art. 21 del Reg. (CE) n. 1121/09);
- siano sementi di base e sementi certificate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, le quali devono essere conformi alle norme e ai requisiti stabiliti nelle suddette direttive, in combinato disposto con gli articoli 19 e 23 del Reg. 1121/09;
- siano ricomprese nell'elenco delle specie di sementi riportato nell'allegato XIII del Reg. (CE) n. 73/2009 (art. 87 del Reg. (CE) n. 73/2009).

L'art. 13, comma 4 del Reg. (CE) 1122/09 e successive modifiche prevede che la domanda di aiuto per le sementi di cui all'art. 87 del Reg. (CE) 73/2009, venga presentata mediante domanda unica di pagamento, corredata dei seguenti elementi:

- a) copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione;
- b) indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;
- c) indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale;
- d) copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate.

Gli elementi di cui alle lettere c) e d) possono essere forniti in data ulteriore, entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto.

La "Comunicazione integrativa alla Domanda unica" è il documento atto a formalizzare la richiesta dell'aiuto in termini quantitativi e a trasmettere la relativa documentazione giustificativa a completamento della richiesta.

Il produttore che intende richiedere l'aiuto alle sementi è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- Domanda Unica riportante l'elenco delle parcelle coltivate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie e della varietà ammissibili;
 - Contratti e/o dichiarazione di coltivazione (di seguito definito "Contratto");
- Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto "Sementi" (di seguito definita "Comunicazione integrativa"), riportante l'indicazione delle quantità di sementi richieste ad aiuto e

certificate.

3. RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE SEMENTIERE E DEI COSTITUTORI

L'OP AGEA (di seguito definito OP AGEA) ai sensi dell'art. 19 par. 2 del Reg. (CE) 1121/09 effettua il riconoscimento delle imprese sementiere e dei costitutori in purezza che intendono partecipare al processo di produzione delle sementi certificate e provvede alla richiesta di iscrizione presso il Registro degli stabilimenti e dei costitutori in purezza costituito dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

Ogni impresa sementiera è tenuta a richiedere l'iscrizione al Registro e l'eventuale aggiornamento qualora siano mutate le informazioni in esso contenute. La richiesta delle suddette operazioni deve essere ottemperata dall'impresa sementiera mediante la presentazione all'OP AGEA della seguente documentazione:

- modello in Allegato 1, debitamente compilato;
- copia dell'iscrizione dell'impresa sementiera alla C.C.I.A.A. riportante l'autorizzazione di esercizio autenticata tramite la seguente frase apposta sulla copia dell'autorizzazione stessa: "le informazioni del presente documento sono valide ed aggiornate" con data, timbro e firma del rappresentante legale dell'azienda;
- copia di un documento (fronte retro) in corso di validità del rappresentante legale dell'azienda.

A conclusione della fase istruttoria, l'OP AGEA, qualora non ricorrano cause ostative, provvede al riconoscimento dell'impresa sementiera o del costitutore e comunica ad AGEA Coordinamento la richiesta di registrazione nell'elenco nazionale.

4. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE SEMENTIERE

Entro il 31 luglio di ogni anno l'OP AGEA competente verifica l'iscrizione dell'impresa sementiera alla C.C.I.A.A., ai fini del mantenimento del riconoscimento.

L'OP AGEA, qualora verifichi la perdita, da parte dell'impresa, di uno o più requisiti, revoca il riconoscimento dandone comunicazione all'Organismo di Coordinamento AGEA, che provvede alla cancellazione dal Registro, e all'azienda interessata.

5. ATTI CORRELATI ALL'AIUTO PER LE SEMENTI

1.1. DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

La richiesta dell'aiuto per le sementi è effettuata dal produttore nella Domanda Unica di Pagamento. Le modalità di presentazione sono regolate dalle disposizioni emanate dall'OP AGEA con la circolare

n. 13 del 22 aprile 2010.

In questo contesto, si ribadisce l'obbligo, in capo al produttore, di dichiarare nella Domanda Unica di Pagamento le superfici condotte e destinate alla coltivazione di sementi per la moltiplicazione, in quanto ai fini dell'ottenimento dell'aiuto soltanto tali superfici possono essere oggetto di contratti o dichiarazione di coltivazione. Il produttore richiedente è tenuto a inoltrare all'ENSE, per le superfici così dichiarate, domanda di visita in campo, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall'ente di certificazione con apposita circolare relativa alla campagna di riferimento.

1.2. CONTRATTO DI COLTIVAZIONE

Il contratto viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera registrata ai fini del riconoscimento.

Non sono ammessi contratti conclusi tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).

La dichiarazione di coltivazione è presentata esclusivamente dall'impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà, che moltiplica direttamente il prodotto.

I contratti inoltrati all'OP AGEA da produttori che non abbiano preventivamente presentato la Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2010, non sono considerati validi ai fini del pagamento dell'aiuto alle sementi.

I contratti, in applicazione dall'art. 12, par. 4, lett. a) del Reg. (CE) 1122/09, devono essere presentati entro il 15 settembre 2010.

Le parti hanno l'obbligo di sottoscrivere il contratto: i documenti non firmati sono considerati irricevibili. Il contratto deve essere redatto in triplice copia, una copia per ciascuna delle parti contraenti e la terza da conservare nel fascicolo aziendale del produttore per le verifiche amministrative.

I produttori devono presentare i contratti per le sementi diverse dal riso, presso l'OP AGEA secondo il fac-simile del modello in Allegato 2.

Ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1122/09, è consentita la presentazione tardiva del contratto sementi, sino a 25 giorni di calendario. In questo caso, all'aiuto per le sementi certificate, in fase di corresponsione dell'aiuto, verranno applicate le penalità previste dallo stesso Regolamento.

Sino al termine ultimo per la presentazione dei contratti con penalità, è consentito richiedere la rettifica a un contratto già trasmesso all'OP AGEA. Il nuovo contratto sostituisce quello precedentemente trasmesso, di cui è obbligatorio fornire il riferimento.

1.3. COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DELLA DOMANDA UNICA PER L'AIUTO SEMENTI

L'aiuto alle sementi previsto dall'art. 87 del Reg. (CE) 73/2009 è richiesto nella Domanda Unica di Pagamento per le superfici destinate alla moltiplicazione di seme che sono oggetto di contratto e può essere erogato solo successivamente alla certificazione ufficiale delle sementi prodotte.

Le attestazioni che il richiedente è tenuto a produrre al fine dell'ottenimento dell'aiuto, in adempimento all'art. 3 del DM 15 marzo 2005, devono essere inoltrate all'OP AGEA mediante la presentazione della Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.

Il produttore può presentare una sola Comunicazione Integrativa per ciascuna tipologia di semente: una per le sementi di riso e una per le sementi appartenenti a specie diverse dal riso.

La presentazione della Comunicazione Integrativa deve essere effettuata presso l'OP AGEA secondo il fac-simile del modello in Allegato 3

La comunicazione integrativa alla domanda unica deve riportare i quantitativi richiesti ad aiuto con la specificazione del lotto di provenienza per il quale l'ENSE, ai sensi dell'art. 3 del DM del 15 marzo 2005, ha rilasciato la dichiarazione di avvenuta certificazione.

E' necessario allegare alla comunicazione integrativa deve essere allegata la documentazione giustificativa prevista dall'art. 6 del DM del 15 marzo 2005.

Il produttore è tenuto ad allegare la dichiarazione rilasciata dall'impresa sementiera attestante che il prodotto è stato avviato alla commercializzazione.

Qualora, a seguito di un controllo, emerga che il contenuto delle dichiarazioni non corrisponda all'effettiva situazione relativa alla commercializzazione del prodotto, è prevista l'applicazione di sanzioni a carico del produttore.

Per le sementi di riso deve essere allegata la dichiarazione, rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione del quantitativo di semente di riso per il quale viene richiesto l'aiuto, che il quantitativo stesso è stato effettivamente venduto o consegnato ad altre persone per destinarlo alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva vendita delle sementi sarà comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciati dall'Ente Nazionale Risi, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modifiche. La condizione verrà considerata soddisfatta se risulterà documentata la vendita, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

1.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La data ultima di presentazione della comunicazione integrativa alla Domanda Unica, corredata dai relativi documenti giustificativi, è fissata al 31 maggio 2011. Le comunicazioni integrative pervenute dopo il 15 giugno 2011 sono irricevibili, ai sensi dell'art. 13 par. 4, punti c e d, del Reg. CE 1122/2009.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 5 del DM 15 luglio 2005.

Il produttore che abbia già inoltrato all'OP AGEA la comunicazione integrativa e si trovi nella condizione di doverla rettificare, può farlo entro il 15 giugno 2011, presentando una Comunicazione integrativa di modifica, con l'indicazione della comunicazione precedentemente trasmessa, che è sostituita integralmente dal nuovo atto.

In presenza di più comunicazioni integrative presentate da uno stesso produttore si considera valida soltanto l'ultima pervenuta.

1.5. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CERTIFICAZIONE

La dichiarazione di avvenuta certificazione viene rilasciata dall'ENSE allo scopo di attestare l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte. Tale certificato deve riportare le seguenti indicazioni:

- Impresa Moltiplicatrice: Denominazione, CUA – Codice di identificazione e indirizzo dell'impresa moltiplicatrice;
- Impresa Contraente: Denominazione, partita Iva e indirizzo dell'impresa sementiera contraente;
- Impresa selezionatrice Denominazione, partita Iva e indirizzo dell'impresa sementiera che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante nel contratto di moltiplicazione;
- Informazioni del lotto: numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, Numero lotto, specie, varietà e peso del lotto;
- Superficie sottoposta ad esame ufficiale tale superficie corrisponde a quella effettivamente visitata in campo dall'ENSE e non può essere maggiore di quella specificata nel contratto_
- Superficie certificata: la superficie deve essere non superiore a quella richiesta a controllo.

La suddetta dichiarazione è rilasciata unicamente per le sementi prodotte nell'ambito di un contratto di moltiplicazione preventivamente registrato e messo a disposizione dell'ENSE, dall'OP AGEA.

L'ENSE provvede a trasmettere ai produttori e all'OP AGEA, le dichiarazioni di avvenuta certificazione in tempo utile per la presentazione della comunicazione integrativa della domanda unica.

6. CONTROLLI ISTRUTTORI

Il contratto e la comunicazione integrativa sono sottoposti ai seguenti controlli:

- formali e anagrafici per identificare i soggetti intestatari dei documenti;
- di registrazione delle imprese sementiere;
- di ricevibilità del documento, con l'eventuale calcolo dei giorni di ritardo;
- di esistenza della domanda unica associata al contratto e alla comunicazione integrativa;
- del riscontro di ammissibilità delle superfici oggetto di contratto con le dichiarazioni riportate in domanda unica in merito alla specie e all'estensione dichiarate;
 - di presenza della documentazione da allegare;
 - controlli in loco presso le ditte sementiere ai sensi dell'art. 37 del Reg. CE 1122/09.

7. QUANTITATIVO E SUPERFICI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 87 del Reg. 73/2009 e dell'art. 59 del Reg. 1122/09, gli Organismi pagatori effettuano i seguenti controlli ai fini del pagamento dell'aiuto:

a. Congruenza tra la superficie certificata e la superficie ammissibile all'aiuto:

Nel caso in cui la superficie certificata nella certificazione ENSE superi la superficie ammissibile per l'aiuto a sementi richiesto in domanda unica, per "superficie ammessa" si considera la superficie ammissibile della domanda unica e come quantitativo il minimo tra quello richiesto ad aiuto e quello ottenuto applicando la resa massima fornita dall'ENSE alla superficie ammessa.

b. Applicazione dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1122/09:

Qualora la superficie effettivamente coltivata, ovvero risultante dai contratti presentati, risulti **superiore** di oltre il 10% rispetto a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi (dichiarata in domanda unica), si applica la riduzione dell'aiuto prevista, pari a due volte la differenza constatata.

c. Applicazione del comma 2 dell'articolo 87 del Reg. (CE) 73/2009:

Nel caso in cui, sulla stessa superficie ammessa a sementi, sia stato erogato l'aiuto per il regime unico di pagamento, dall'importo dell'aiuto a sementi si detrae quello già erogato per il suddetto regime unico, ad eccezione delle specie di cui all'allegato XIII, punti 1 e 2.

d. Congruenza tra la superficie oggetto di contratto e la superficie ammessa in domanda

Qualora la superficie ammessa a seguito dei controlli (sia amministrativi sia in loco) in domanda unica risulti diversa dalla superficie riportata nel contratto, verrà presa in considerazione la minore tra le due.

e. Congruenza del quantitativo di semente:

Il quantitativo ammesso di semente certificata è pari, al massimo, al quantitativo richiesto risultante dalla comunicazione integrativa.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall'AGEA per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p>

	<p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>

<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di AGEA in Via Palestro, 81 00187 ROMA – Ufficio Certificazione FEP e Sistemi Informativi e tecnologici oppure rivolgersi al Responsabile del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato per questo incarico presso la Sede dell'Agenzia e contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@agea.gov.it</p>
--	---

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
(Dr. Alberto Migliorini)